



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1594 DEL 16/12/2011

OGGETTO: Individuazione della Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rossi Gianluca	Componente della Giunta	Presente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Efficace dal 16/12/2011.

Il funzionario:FIRMATO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Franco Tomassoni;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 pubblicato in G.U. n. 172 del 26.7.2011 recante: *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*;

Considerato che le disposizioni del Titolo II del suddetto Decreto sono volte a disciplinare le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte degli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale (Regioni, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, Istituti Zooprofilattici), nonché a dettare i principi contabili cui devono attenersi gli stessi enti per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute;

Visto che tra gli enti a cui fa riferimento il Titolo II, l'art. 19 comma 2 individua alla lettera b) punto i) le regioni, per la parte del finanziamento del servizio sanitario regionale direttamente gestito, rilevata attraverso scritture di contabilità economico-patrimoniale, qualora esse esercitino la scelta di gestire direttamente una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, d'ora in poi denominata "Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione";

Preso atto che ai sensi dell'art. 22 tali regioni sono tenute ad individuare nella propria struttura organizzativa, uno specifico centro di responsabilità, d'ora in poi denominato "Gestione Sanitaria Accentrata", deputato all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali;

Considerato che a tale funzione, sempre ai sensi dell'art. 22, è attribuita l'elaborazione e l'adozione del bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata, la coerente compilazione dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e relativi all'ente ivi identificato con il codice "000" e alla redazione del bilancio sanitario consolidato;

Considerato che il Decreto Legislativo di che trattasi entra in vigore il 1 gennaio 2012;

Valutata pertanto la necessità di procedere con il presente atto all'individuazione della funzione denominata "Gestione Sanitaria Accentrata", con i compiti meglio precisati nel documento istruttorio, e alla nomina del suo responsabile;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n.2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'articolo 17, comma 2 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

- 2) di individuare - ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante: "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42*" - nell'ambito del Servizio "Programmazione economico-finanziaria, degli investimenti e controllo di gestione" della Direzione Regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza, **la funzione "Gestione Sanitaria Accentrata"** i cui compiti e responsabilità sono definiti nel documento istruttorio;
- 3) di nominare come responsabile della "**Gestione Sanitaria Accentrata**" il **dott. Riccardo Brugnetta**, Dirigente del Servizio "Programmazione economico-finanziaria, degli investimenti e controllo di gestione";
- 4) di stabilire che l'incarico di cui al precedente punto 3) è a titolo onorario e non sono previsti ulteriori compensi per lo stesso.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Catia Bertinelli

IL PRESIDENTE

f.to Catuscia Marini

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Individuazione della Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Premesso che

Il 1 gennaio 2012 entra in vigore il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 pubblicato in G.U. n. 172 del 26.7.2011 recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42", che al Titolo II disciplina "i principi contabili generali e applicati per il settore sanitario".

Le disposizioni di tale Titolo, ai sensi dell'art. 19, sono volte a disciplinare le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte degli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale (Regioni, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, Istituti Zooprofilattici), nonché a dettare i principi contabili cui devono attenersi gli stessi enti per l'attuazione delle disposizioni in esso contenute al fine di garantire che tali enti concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci.

Tra gli enti a cui fa riferimento il Titolo II, l'art. 19 comma 2 individua al punto b) le regioni, per la parte del finanziamento del servizio sanitario regionale direttamente gestito, rilevata attraverso scritture di contabilità economico-patrimoniale, qualora esse esercitino la scelta di gestire direttamente una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, d'ora in poi denominata "Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione".

Più precisamente, l'art. 22 della citata disposizione chiarisce che le Regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario individuano nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità, d'ora in poi denominato "Gestione Sanitaria Accentrata", deputato all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali.

Per le suddette finalità, le Regioni individuano il responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata presso la regione che è tenuto:

a) all'elaborazione e all'adozione del bilancio di esercizio della Gestione Sanitaria Accentrata ;

b) alla coerente compilazione, con il bilancio di esercizio della Gestione Sanitaria Accentrata dei modelli ministeriali CE e SP di cui al Decreto Ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e relativi all'ente ivi identificato con il codice "000";

c) alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante il consolidamento dei conti della Gestione Accentrata stessa e dei conti degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), ovvero aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, aziende. Ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale. In sede di tale consolidamento, il responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata garantisce la coerenza del bilancio sanitario consolidato con le risultanze dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto Decreto Ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i. e relative all'ente ivi identificato con il codice "999" e con il responsabile della predisposizione del bilancio regionale, assicura l'integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria. Tale riconciliazione è obbligatoriamente riportata nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Inoltre, il responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata registra i fatti gestionali nel libro giornale e li imputa ai conti relativi a singole categorie di valori omogenei, provvedendo alla rilevazione dei costi, dei ricavi e delle variazioni negli elementi attivi e passivi del

patrimonio, in modo da darne rappresentazione nel bilancio di esercizio. Per l'espletamento di tale funzione, l'art. 24 identifica quali libri contabili obbligatori della Gestione Sanitaria Accentrata il libro giornale ed il libro degli inventari. Il libro giornale registra indistintamente, in ordine cronologico, tutti i fatti di gestione che abbiano rilievo sui risultati d'esercizio. Il libro degli inventari contiene l'indicazione e la valutazione di tutte le attività e le passività relative alla gestione sanitaria accentrata presso la regione. All'aggiornamento del libro degli inventari si provvede al termine dell'esercizio.

Tutto ciò premesso e considerato si rinvia alla Giunta Regionale il presente atto per le determinazioni di competenza inerenti:

- l'individuazione, ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo n. 118/2011, della struttura regionale che svolga la funzione "**Gestione Sanitaria Accentrata**", i cui compiti e responsabilità sono stati sopra riportati;
- la nomina del responsabile della "**Gestione Sanitaria Accentrata**".

Si propone alla Giunta di adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2 del vigente Regolamento interno della Giunta le determinazioni di competenza in merito a quanto sopra esposto.

Perugia, lì 15/12/2011

L'istruttore
Tiziana Roscini

FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 15/12/2011

Il responsabile del procedimento
Alessandra Conti

FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto e si dichiara che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

Perugia lì 15/12/2011

Il dirigente vicario di Servizio
Antonio Perelli

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE E SOCIETA' DELLA
CONOSCENZA

OGGETTO: Individuazione della Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 15/12/2011

IL DIRETTORE
- EMILIO DUCA

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Tutela della salute. Programmazione ed organizzazione sanitaria ivi compresa la gestione e valorizzazione del patrimonio sanitario. Sicurezza dei luoghi di lavoro. Sicurezza alimentare."

OGGETTO: Individuazione della Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 16/12/2011

Assessore Franco Tomassoni

FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, lì 16/12/2011

Assessore Franco Tomassoni

FIRMATO